

OGGETTO: Regolamento e criteri per la concessione d'uso temporaneo di locali scolastici (art. 96, c.4 del D.Lvo 297/94 e art. 33 del D.I. 44/2001) durante le attività didattiche.

PREMESSO:

- Che il D.Lgs 297/94, all'art. 96 prevede che "Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale o civile; il comune o la provincia hanno la facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso del consiglio di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente";
- che il D.M. 44/01 (Regolamento di contabilità), all'art.50, comma 1, prevede che le scuole, previa delibera del Consiglio d'Istituto, possano concedere a terzi "la utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'Ente Locale di competenza, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi";

Formula il seguente regolamento:

ARTICOLO 1 - Finalità e ambito di applicazione.

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, aziende, Enti e/o Gruppi organizzati, non a fini di lucro, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e nel rispetto delle norme vigenti di settore.

ARTICOLO 2 - Criteri di assegnazione.

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e, comunque, a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- Al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- Alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- Alla specificità del richiedente, con priorità a quello di volontariato e/o che operano a favore di terzi, senza fini di lucro, comprese le Associazioni culturali;

Le attività didattiche proprie dell'Istituzione Scolastica hanno assoluta preminenza e priorità, rispetto all'utilizzo dei concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse, per l'intero anno scolastico.

ARTICOLO 3 - Doveri del concessionario.

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'Istituzione Scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente unico nei rapporti con l'Istituzione Scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza nella conduzione dei locali, D.Lvo 81/08 e s.m.i., oltre ad altre normative specifiche relative alle attività dal svolgere;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività da parte dell'Istituzione Scolastica e/o per altre motivazioni e/o attività contingenti;

- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività originarie;
- è espressamente vietata l'utilizzazione dei locali e di attrezzature che non saranno espressamente citate nell'atto di convenzione.

In ogni caso la concessione dei locali cessa al 30 giugno di ogni anno con la fine delle attività scolastiche.

ARTICOLO 4 - Responsabilità del concessionario.

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione e/o omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali concessi in occasione del loro utilizzo.

L'Istituzione Scolastica, in ogni caso, deve ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte del concessionario e/o terzi, che dovrà presentare apposita assunzione di responsabilità con la firma della convenzione.

ARTICOLO 5 - Locali concedibili.

I locali concedibili sono tutti i locali degli Edifici scolastici, compatibilmente con la tipologia di richiesta effettuata.

ARTICOLO 6 - Fasce orarie di utilizzo.

L'uso dei locali può essere richiesto soltanto in orario pomeridiano, negli orari liberi e variabili nel corso dell'anno scolastico, non coincidenti con attività curricolari/extracurricolari proprie dell'istituzione scolastica, le quali hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte di terzi. Le richieste di utilizzo delle palestre potranno essere inoltrate solo da Associazioni e/o Gruppi sportivi regolarmente riconosciuti e queste potranno essere concesse solo al termine delle lezioni giornaliere e/o altre attività in orario curriculare.

ARTICOLO 7 - Usi incompatibili.

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio, gli arredi o che richiedano la realizzazione di opere murarie e/o altre opere a carattere permanente.

ARTICOLO 8 - Divieti particolari.

Durante eventuali manifestazioni organizzate dal concessionario è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno dei locali concessi. E', inoltre, vietato fumare. Il concessionario deve far rispettare scrupolosamente tali divieti.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno di locali non concessi, attrezzi e quant'altro, ed in ogni caso l'Istituzione Scolastica non è responsabile di eventuali attrezzature, materiali e/o cose che si lasciano nei locali in concessione;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'Istituzione Scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e, comunque, in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento delle precedenti attività.

ARTICOLO 9 - Procedura per la concessione.

Le richieste di concessione devono essere inviate per iscritto all'Istituzione Scolastica almeno 30 giorni prima della data di uso. In casi particolari, in cui si ravvisa l'effettiva urgenza, la richiesta può

essere presentata 15 giorni prima.

Il Dirigente Scolastico, nel procedere alla concessione e successiva firma della convenzione, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il/ giorno/i e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo, dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo, si potrà procedere, d'intesa con il Presidente del C.I., alla firma della convenzione.

Al primo C.I. utile il Dirigente Scolastico porterà l'atto concessorio ai fini della ratifica.

ARTICOLO 10 - Cauzione - Canone - Uso gratuito

Il concessionario dovrà versare al concedente, a titolo di cauzione, la somma di € 200,00 (Euro Duecento/00), che sarà restituita, a fine concessione, dopo la verifica e controllo dello stato dei locali. Il concessionario è altresì tenuto a versare al concedente:

a) € 100,00 (Euro Cento/00) per ogni singola manifestazione svolta all'interno dei locali in concessione. La manifestazione avrà durata di un giorno ed i locali saranno concessi anche nel giorno precedente e successivo a quello stabilito per l'evento.

b) € 400,00 (Euro Quattrocento/00) per la concessione dei locali per un massimo di due giorni a settimana e per un massimo di due ore giornaliere, nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno di ciascun anno scolastico. In questo caso il concessionario ha facoltà di effettuare fino ad un massimo di 3 (tre) manifestazioni nel periodo della concessione. Per manifestazioni aggiuntive si ricadrà nel caso a).

Fatta salva la parità di trattamento tra tutti richiedenti e l'effettiva diponibilità dei locali, è facoltà del concessionario richiedere una maggiore frequenza di utilizzo. In tale ipotesi, il canone verrà adeguato in misura proporzionale.

In ogni caso, il versamento dovrà essere effettuato prima della sottoscrizione della relativa convenzione.

Nei casi espressamente previsti dalla legge ed in relazione alle relative disponibilità, qualora le iniziative siano senza fini di lucro e rientrino nella sfera dei compiti istituzionali della scuola, i locali sono messi a disposizione a titolo totalmente gratuito.

ARTICOLO 11 - Provvedimento concessorio.

Il provvedimento concessorio e/o convenzione è disposto dal Dirigente scolastico, come da schema di convenzione allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e dovrà contenere:

- le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'Istituzione scolastica e dell'Ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.
- L'eventuale revoca, in qualsiasi momento, per motivate e giustificate esigenze dell'Istituzione scolastica, per inadempienze del concessionario circa la pulizia del/dei locale/i e/o per gravi danni alla/e struttura/e.